



TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Sezione III Civile – Sottosezione Fallimentare

Rg 3 /2022 – Piano del consumatore

Interessato: BENASSI

OCC: dott.ssa Federica Bedoni

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

letta l'istanza di accesso alla procedura di piano del consumatore avanzata da **Maurizio BENASSI (BNSMRZ62T30D486K)**, in ricorso compiutamente generalizzato, privo di difesa tecnica allo stato;

letti gli atti della procedura;

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) depositata e la relazione particolareggiata dell'OCC nominato, siccome integrata (dott.ssa Federica Bedoni);

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2°, l. 3/2012 dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

rilevato altresì che egli non è soggetto a procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 essendo privo dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a fallimento;

rilevato il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012 n. 3;

rilevato che al ricorso, a seguito dell'integrazione richiesta, è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 9, comma 2°, l. 3/2012 nonché la relazione particolareggiata del Gestore della crisi dott.ssa Federica Bedoni;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il BENASSI risulta esposto per complessivi euro 65.000,00 circa ivi comprese le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 1.000,00 netti (importo della pensione di invalidità) e delle uscite mensili, che ascendono ad € 850,00 circa (ivi comprendendosi la rata per l'ammortamento del mutuo sulla abitazione principale);

constatato che, da quanto esposto dal Gestore della crisi, non risultano atti in frode ai creditori e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato dolosamente o in modo gravemente colposo determinato dalla parte istante, fatta salva ogni più opportuna valutazione che potrà essere fatta all'esito dell'integrazione del contraddittorio;

considerato che l'attivo messo a disposizione dei creditori in forza del piano proposto consiste, di fatto, negli accantonamenti mensili di € 200,00 per sessanta mensilità (cinque anni); che per le ragioni espresse nel ricorso (pagg. 5 e 6), nella relazione dell'OCC (pagg. 19 e 20) e nella nota integrativa dell'OCC del 18.3.2022 non si prevede che alcun attivo possa essere destinato ai creditori dalla liquidazione degli immobili di pertinenza del ricorrente;

verificato che il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 27%;

rilevato che allo stato la proposta e/o il piano soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti alla udienza di seguito indicata;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 *bis* comma 1 L. cit.

fissa dinanzi a sé l'udienza 01.6.2022, ore 11.10, per la convocazione dei creditori;

dispone che la proposta, la relazione dell'OCC e la relativa integrazione, oltre che la documentazione ed il presente decreto siano comunicati a cura del Gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, *telex*, *mail* certificata almeno trenta giorni prima dell'udienza;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Modena per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: es condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) a cura del medesimo Professionista.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente presso il Gestore della crisi.

Modena, 19.4.2022

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi